

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 68° - Numero 4

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 24 gennaio 2014

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 15 gennaio 2014, n. 3.

Norme in materia di IRFIS - FinSicilia S.p.A. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50.

LEGGE 15 gennaio 2014, n. 4.

Norme in materia di ineleggibilità dei deputati regionali e di incompatibilità con la carica di deputato regionale e di componente della Giunta regionale.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 15 gennaio 2014, n. 3.

Norme in materia di IRFIS - FinSicilia S.p.A. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Qualificazione e disciplina dell'Irfis FinSicilia S.p.A.

1. "IRFIS - Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.A.", in breve denominata anche "IRFIS - FinSicilia S.p.A.", è assoggettata, in quanto iscritta all'elenco generale ed all'elenco speciale degli intermediari finanziari e sino al mantenimento di tale iscrizione, alle disposizioni del titolo V del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ed esercita la propria attività economica in conformità alla disciplina vigente per gli intermediari finanziari.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, "IRFIS - FinSicilia S.p.A." contribuisce alla realizzazione di misure di sviluppo del settore produttivo e creditizio della Sicilia. A tal fine, "IRFIS - FinSicilia S.p.A." può svolgere compiti affidati dalla Regione, con le modalità previste dalla normativa vigente e coerentemente con quanto previsto dallo statuto della società.

3. Per garantire la massima trasparenza dell'attività di cui al comma 2, "IRFIS - FinSicilia S.p.A.", anche mediante apposita modifica statutaria, costituisce un sistema separato ai soli fini contabili ed organizzativi, la cui gestione è uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio economico.

Art. 2.

Prestiti partecipativi concessi dall'IRFIS - FinSicilia S.p.A.

1. Il comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

'1. L'IRFIS-FinSicilia S.p.A. è autorizzato a concedere prestiti partecipativi a valere sul fondo unico di cui all'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche e integrazioni.'

2. Al comma 1 dell'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni le parole 'ai regimi di aiuto di cui al presente comma.' sono sostituite dalle seguenti: 'tra i vari settori, linee di intervento e prodotti individuati, fermo restando i massimali fissati dalla Commissione europea per gli aiuti *de minimis*'.

Art. 3.

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 in materia di contributi in conto interesse e operazioni di credito a tasso agevolato

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le parole 'non può superare quello di riferimento determinato per il settore interessato sulla base dei criteri fissati dalla Commissione europea, maggiorato di due punti;' sono sostituite dalle seguenti: 'nel rispetto della libera valutazione del merito creditizio e dei principi di *governance* che regolano l'attività di concessione del credito, deve essere coerente con i valori di mercato per operazioni analoghe;'

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le parole 'del tasso applicato alle operazioni di credito, comunque non superiore al limite massimo stabilito alla lettera a).' sono sostituite dalle seguenti: 'del tasso di riferimento determinato per il settore interessato sulla base dei criteri fissati dalla Commissione europea, maggiorato di due punti.'

3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è sostituita dalla seguente: 'c) per le operazioni di credito poste in essere da enti pubblici, istituti bancari o intermediari finanziari a carico di fondi costituiti con risorse regionali, il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari, comprensivo di ogni onere accessorio, è pari al 40 per cento del tasso di riferimento determinato per il settore interessato sulla base dei criteri fissati dalla Commissione europea. Tale tasso è ridotto al 30 per cento di quello di riferimento se i richiedenti sono società cooperative, associazioni di produttori ovvero giovani imprenditori.'

Art. 4.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

Art. 5.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

Art. 6.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana*.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 gennaio 2014.

CROCETTA

Assessore regionale per le attività produttive: VANCHERI

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 2, comma 1:

L'articolo 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante "Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Art. 26 - *Prestiti partecipativi*. - 1. *L'IRFIS-FinSicilia S.p.A. è autorizzato a concedere prestiti partecipativi a valere sul fondo unico di cui all'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche e integrazioni.*

2. I prestiti partecipativi sono erogati alle piccole e medie imprese costituite sotto forma di società di capitale, per adeguarne la struttura finanziaria a fronte di programmi di sviluppo riguardanti la realizzazione di nuovi investimenti fissi, l'attività produttiva ed il potenziamento della rete commerciale, che comportino un incremento del fabbisogno finanziario aziendale.

3. Il rendimento del prestito partecipativo si basa principalmente sull'andamento economico delle imprese destinatarie; l'onere della relativa remunerazione grava sulla società che utilizza il prestito mentre le quote di ammortamento del capitale saranno corrisposte dai soci.

4. I prestiti partecipativi hanno una durata minima di quattro anni e massima di otto anni, ivi compreso un eventuale periodo di preammortamento non superiore ad un anno.

5. L'Assessore regionale per l'industria fissa, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione dei prestiti partecipativi, la misura massima del finanziamento concedibile e quant'altro necessario in ordine alla attivazione del sistema di intervento di cui al presente articolo.

6. *Comma soppresso*

7. *Comma soppresso*

8. *Comma soppresso*

9. *Comma soppresso*

10. Per le finalità del presente articolo è autorizzato per l'esercizio finanziario 1995 il limite di impegno decennale di lire 10.000 milioni. La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 03.02.00. All'onere di lire 10.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1995 si provvede con le disponibilità del capitolo 64991.

11. Per le finalità del presente articolo il fondo di rotazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato della somma di lire 20.000 milioni. Detto stanziamento verrà utilizzato in via esclusiva per la concessione da parte del Comitato amministrativo di cui all'articolo 10 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, di finanziamenti secondo i criteri fissati dal presente articolo.

12. All'onere di lire 20.000 milioni derivante dall'applicazione del comma 11 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 64990.

13. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo possono essere integrate con fondi comunitari nel quadro degli obiettivi fissati dall'Unione europea per l'Asse Industria e servizi».

Nota all'art. 2, comma 2:

Il comma 1 dell'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Art. 61 - Fondo unico a gestione separata presso Irfis-FinSicilia S.p.A. - 1. Al fine di consentire alle imprese di accedere alla moratoria nei confronti dell'IRFISFinSicilia, nonché di agevolare investimenti di partenariato pubblico-privato e per garantire l'operatività e la concessione delle agevolazioni previste dai regimi di aiuto di cui all'articolo 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, agli articoli 5 e 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, all'articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, e all'art. 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, è costituito un fondo unico a gestione separata presso Irfis-FinSicilia S.p.A. Entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia sono ripartite le disponibilità del fondo tra i vari settori, linee di intervento e prodotti individuati, fermo restando i massimali fissati dalla Commissione europea per gli aiuti de minimis. Tutte le disponibilità, nonché i successivi rientri, dei fondi a gestione separata, istituiti ai sensi degli articoli 5 e 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, dell'art. 20 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 69 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche e integrazioni degli articoli 26 e 43 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche e integrazioni, dell'art. 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 e successive modifiche e integrazioni, dell'art. 46 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57 e successive modifiche e integrazioni, dell'art. 2 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e successive modifiche e integrazioni, al netto delle somme, a qualsiasi titolo spettanti, all'Irfis-FinSicilia S.p.A. per la gestione del Fondo istituito dall'art. 1 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, dell'art. 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 confluiscono nel fondo unico a gestione separata istituito dal presente articolo. I compensi per la gestione del fondo unico a gestione separata, sono quelli determinati dalle vigenti convenzioni tra la Regione siciliana e l'Irfis Mediocredito della Sicilia, ora Irfis-FinSicilia Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.A., che regolano le singole operatività.».

Nota all'art. 3, commi 1, 2 e 3:

L'articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese." per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

«Art. 16 - Contributi in conto interesse ed operazioni di credito a tasso agevolato. - 1. Per le operazioni di credito a tasso agevolato e

per i contributi in conto interesse relativi ai regimi di aiuto disciplinati dalla presente legge, i tassi d'interesse sono uniformati ai criteri seguenti:

a) il tasso di interesse applicabile alle operazioni di credito assistite dal contributo a carico di fondi della Regione è liberamente determinato tra la banca ed il soggetto beneficiario compresi i consorzi di garanzia fidi e può essere fisso o variabile per la durata del finanziamento. In ogni caso il tasso, nel rispetto della libera valutazione del merito creditizio e dei principi di governance che regolano l'attività di concessione del credito, deve essere coerente con i valori di mercato per operazioni analoghe;

b) le operazioni di cui alla lettera a) fruiscono di un contributo in conto interessi o, per le operazioni di leasing, in conto canone, nella misura del 60 per cento del tasso di riferimento determinato per il settore interessato sulla base dei criteri fissati dalla Commissione europea, maggiorato di due punti. La misura del contributo è aumentata al 70 per cento nel caso in cui i richiedenti siano società cooperative oppure giovani imprenditori;

c) per le operazioni di credito poste in essere da enti pubblici, istituti bancari o intermediari finanziari a carico di fondi costituiti con risorse regionali, il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari, comprensivo di ogni onere accessorio, è pari al 40 per cento del tasso di riferimento determinato per il settore interessato sulla base dei criteri fissati dalla Commissione europea. Tale tasso è ridotto al 30 per cento di quello di riferimento se i richiedenti sono società cooperative, associazioni di produttori ovvero giovani imprenditori.

2. Il riferimento ai tassi di interesse fissati dal Ministero del tesoro contenuto all'articolo 32 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è sostituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima, con il tasso utilizzato dalla Commissione europea per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 566

«Norme a sostegno dei confidi».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Marziano, Alongi, Arancio, Barbagallo, Cancelleri, Coltraro, Dipasquale, Germanà, Gianni, Lentini, Lombardo, Mangiacavallo, Nicotra, Ruggirello, Sammartino l'1 ottobre 2013.

Deliberato lo stralcio nella seduta n. 89 del 5 novembre 2013.

Trasmesso alla Commissione bilancio il 6 novembre 2013.

D.D.L. n. 566

«Norme stralciate - Norme in materia di IRFIS - FinSicilia S.p.A. - Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50».

Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 89 del 5 novembre 2013, n. 94 e 95 del 20 novembre 2013.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 95 del 20 novembre 2013.

Relatore: Bruno Marziano.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 104 del 4 dicembre 2013, n. 107 del 12 dicembre 2013, n. 108 del 17 dicembre 2013 e n. 109 del 18 dicembre 2013.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 109 del 18 dicembre 2013.

(2013.52.3121)069

LEGGE 15 gennaio 2014, n. 4.

Norme in materia di ineleggibilità dei deputati regionali e di incompatibilità con la carica di deputato regionale e di componente della Giunta regionale.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO;

NESSUNA RICHIESTA DI REFERENDUM
AI SENSI DELL'ARTICOLO 17-BIS DELLO STATUTO REGIONALE
È STATA AVANZATA;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di ineleggibilità dei deputati regionali e di incompatibilità con la carica di deputato regionale e di componente della Giunta regionale. Modifiche alla legge regionale n. 29/1951

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), dopo le parole "dirigenti di società", sono aggiunte le parole "enti di diritto privato";

b) alla lettera b), dopo le parole "amministratori e dirigenti di società", sono aggiunte le parole "enti di diritto privato";

c) *(lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)*.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 29/1951, sono inseriti i seguenti:

1 bis) Le ineleggibilità di cui al presente Capo sono estese ai rappresentanti, agli amministratori, ai dirigenti (*inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*) di enti non territoriali, anche senza scopo di lucro, di società o imprese private che godono di contributi da parte della Regione nonché ai dirigenti e funzionari dipendenti della Regione. Sono comunque fatti salvi gli incarichi assunti dai deputati regionali, dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, dal Presidente della Regione e dai componenti della Giunta regionale in forza di espressa previsione di legge;

1 ter) Non sono eleggibili né compatibili i (*parola omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*), legali rappresentanti, amministratori, dirigenti, (*parola omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*) e consulenti di società o enti di formazione professionale, anche senza scopo di lucro, che fruiscono di finanziamenti o contributi, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento di attività formative per conto della Regione o che siano titolari di appalti per forniture e servizi per lo svolgimento di attività formative per conto della Regione.

3. Alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 2 dell'articolo 10 ter è inserito il seguente:

"2 bis. I deputati regionali non possono, altresì, successivamente all'insediamento nella carica, ricoprire *ex novo* la qualità di (*parola omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*), presidente, rappresentante legale, amministratore, consigliere, dirigente, (*parola omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*), (*parola omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*) consulente di società o di enti diversi da quelli territoriali, che beneficiano di sostegno economico o finanziario da parte della Regione. Sono comunque fatti salvi gli incarichi assunti dai deputati regionali, dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, dal

Presidente della Regione e dai componenti della Giunta regionale in forza di espressa previsione di legge."

4. Alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, dopo l'articolo 10 *sexies*, è inserito il seguente:

"Art. 10 *septies* - 1. Le cause di incompatibilità dei deputati regionali previste dal superiore Capo II e dal presente Capo si applicano, altresì, nei confronti del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale. Con apposito regolamento, nel rispetto dei principi del giusto procedimento, sono disciplinate le modalità di contestazione delle cause di incompatibilità in capo agli Assessori regionali."

Art. 2.

Norme transitorie

1. L'articolo 1 trova applicazione a decorrere dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le disposizioni di cui al comma 1 ter dell'articolo 10 della legge regionale n. 29/1951, introdotto dal comma 2 del medesimo articolo 1.

Art. 3.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 gennaio 2014.

CROCETTA

Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica: VALENTI

N.B. - *Le note alla legge saranno pubblicate successivamente.*

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 51

«Norme a tutela del buon andamento dell'amministrazione regionale ed a garanzia dei principi di legalità, trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione, Crocetta, il 17 dicembre 2012.

Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 28 dicembre 2012 (abbinato nella seduta n. 35 del 9 luglio 2013).

D.D.L. n. 38

«Equiparazione delle norme regionali alla legislazione nazionale in tema di incompatibilità all'ufficio di deputato regionale».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Vinciullo, Caputo, Falcone, Pogliese il 13 dicembre 2012.

Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 28 dicembre 2012 (abbinato nella seduta n. 35 del 9 luglio 2013).

Esaminato dalla Commissione nelle sedute nn. 4 del 16 gennaio 2013, 33 del 2 luglio 2013, 34 del 2 luglio 2013, 35 del 9 luglio 2013 e 36 del 10 luglio 2013.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 36 del 10 luglio 2013.

Relatore: Mario Alloro.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 61 del 25 luglio 2013, n. 62 del 25 luglio 2013, n. 63 del 30 luglio 2013, n. 67 del 7 agosto 2013, n. 68 dell'8-9 agosto 2013, n. 69 del 9 agosto 2013.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 70 del 12 agosto 2013.

(2013.33.1999)050